

REGOLAMENTO (CE) N. 1515/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2003

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 18 300 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento finlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Finlandia dispone tuttora di scorte d'intervento di orzo.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/04 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di orzo detenute dall'organismo d'intervento finlandese che, in precedenza, erano destinate all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1500/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2003 ⁽⁶⁾, e di abrogare detto regolamento.
- (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione; è opportuno, inoltre, stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo.
- (6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento finlandese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.

- (8) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento finlandese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 18 300 tonnellate di orzo da esso detenute.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato l'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR per tonnellata.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 settembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).
3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento finlandese:

Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto
Fax (358-9) 160 52 772, (358-9) 160 52 778

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 24.7.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 20.